

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 521</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPONZIELLO, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 19 luglio 1972*

**Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11,  
e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1971, n. 11, che ha inteso disciplinare i contratti di affitto di fondi rustici, non ha retto, come è noto, al primo suo urto con la realtà sociale e produttiva, dimostrandosi legge sbagliata, ingiusta, dannosa al punto tale che, appena pochi mesi dopo la sua approvazione, molti dei suoi stessi fautori e sostenitori si affrettarono a presentare proposte di modifiche.

Gli avvenimenti che caratterizzarono la passata legislatura e, soprattutto, lo scioglimento anticipato delle Camere non consentirono la correzione degli errori commessi, sicché la materia dell'affitto di fondi rustici è tutt'ora regolata da una legge avversata

dai più, e della quale vasti settori del lavoro e della produzione attendono l'abrogazione o, quanto meno, la modifica.

Coerenti, pertanto, con la impostazione sempre data dalla nostra parte politica — che ci vide prospettare con tenacia, nella passata legislatura, quali ingiustizie si sarebbero consumate e quanto grave danno sarebbe derivato al nostro sistema produttivo ove le varie proposte a suo tempo presentate fossero state tradotte in legge, come purtroppo avvenne — presentiamo alla vostra attenzione e sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge che tende ad abrogare la legge 11 febbraio 1971, n. 11 e a disciplinare diversamente la materia, auspicando e solle-

citando, nel contempo, la elaborazione di un testo unico del regime contrattuale in agricoltura.

È nostra convinzione che ogni tentativo di riadattamento o di modifiche parziali di norme giuridiche sbagliate, per quanto apprezzabile possa essere lo sforzo, non potrà riuscire mai ad eliminare del tutto le storture, le incongruenze, le contraddizioni e le ingiustizie denunciate all'indomani stesso dell'approvazione della legge di cui ci occupiamo.

Si correrebbe il rischio, cioè, preferendo di apportare modifiche al testo della legge in discussione, anziché di innovarlo completamente, inquadrando anche il contratto di affitto in una organica nuova disciplina che regoli tutti i rapporti contrattuali in agricoltura, di trascinarci polemiche, contrasti, insoddisfazioni, che già caratterizzarono l'iter della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che metterebbero ancora di più in giuoco il progredire armonioso della collettività nazionale.

D'altra parte, solo che si rifletta alle questioni costituzionali e giuridiche che investono la ormai contestata legge 11 febbraio 1971, n. 11, si trarrà convinzione che sarebbe più opportuno rimuovere dalle fondamenta il mal costruito, anziché adattare su di esso riparazioni e sovrastrutture che — è facile presumere — non reggerebbero adeguatamente, attesi gli errori stessi di impostazione denunciati oggi da coloro stessi che ne furono ieri gli autori e i promotori.

Giova anche ricordare che indipendentemente dalle questioni o anche solo perplessità giuridico-costituzionali che la legge in discussione ha sollevato e solleva, ci sono validi motivi politici, economici e sociali che, a nostro avviso, ne suggerirebbero l'abrogazione, salvo, ripetesi, a rielaborare l'intera materia riconducendola in un testo che disciplini *ex novo* tutto intero il regime contrattuale nel campo dell'agricoltura. Tali motivi ci limitiamo ad indicarli sommariamente:

a) se è vero che la politica della Comunità europea persegue e sollecita la diffusione del contratto di affitto come mezzo più adeguato per l'accorpamento dei fondi in unità di dimensioni « economiche », la nuova legge italiana scoraggia la stipulazione del contratto di affitto, e, quindi, contrasta con la stessa politica comunitaria;

b) se da una parte si registra il rifiuto del contratto di affitto da parte dei proprietari concedenti, dall'altra si blocca la naturale

aspirazione del coltivatore a diventare proprietario, essendo evidente che egli trovi più convenienza economica a fare proprio quasi tutto il reddito di un bene senza essere titolare dello stesso;

c) danneggia in prospettiva, più o meno ravvicinata, la stessa famiglia dei coltivatori che sono, a loro volta, anche proprietari perché, trovando ormai le più giovani generazioni lavoro ed occupazioni fuori dalla terra, quei beni paterni, un giorno, dovranno essere affittati in base alla stessa legge che, se oggi punisce la categoria dei proprietari concedenti, domani sarà punitrice anche nei confronti delle famiglie dei piccoli proprietari coltivatori diretti;

d) inevitabile, con la legge in questione, diventa il nessun afflusso di capitali sulla terra, che bloccherà l'attività di trasformazione e di miglioramento dei fondi e comprimerà la stessa produttività. È più che evidente che il capitale privato, messo in condizione di assumere soltanto tutto il rischio senza il corrispettivo di un giusto e conveniente reddito, cercherà altre vie; mentre, per quanto attiene al capitale pubblico, sono ben note le difficoltà di bilancio dello Stato per fare dell'ottimismo in materia;

e) non si avrà più la capitalizzazione del risparmio nel bene terra, mentre il fermo commerciale dei terreni, oltre che paralizzare la naturale ascesa delle classi sociali, danneggerà altri settori e altre categorie di cittadini, non escluso l'Erario che vedrà inaridirsi quelle fonti di entrata conseguenti al trasferimento di proprietà immobiliari;

f) è legge antisociale ed eversiva perché fomenta contrasti, spesso violenti, tra cittadino e cittadino, tra categoria e categoria, turbando la pace sociale;

g) è infine legge iniqua ed ingiusta per la rovina economica che ha provocato e provoca in numerose modeste famiglie e in numerose comunità che dall'affitto trovano mezzi per l'espletamento dei loro compiti istituzionali.

Tutte queste considerazioni dovrebbero, a nostro avviso, sospingere più alla abrogazione pura e semplice della legge 11 febbraio 1971, n. 11, anziché ad una sua modifica.

Non ci nascondiamo, tuttavia, che esiste nel Parlamento italiano l'orientamento di quasi tutte le altre forze politiche a mantenere in vita, pur con le opportune modifiche, la citata legge. Tale realtà suggerisce anche a noi a non insistere nella tesi, che pur riteniamo la più valida, della sua integrale, pura

e semplice abrogazione, ma a prospettare contestualmente alla proposta di abrogazione nuove norme disciplinatrici in materia di contratti di affitto di fondi rustici che da una parte eliminino quei motivi o quelle preoccupazioni di anticostituzionalità e antiggiuridicità e ristabiliscano, dall'altra, quell'equilibrio sociale ed economico fortemente compromesso dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il problema base per una nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici resta pur sempre quello dell'equo canone.

Dare forma concreta e realizzatrice alla espressione di equità, resta sempre compito difficile a realizzarsi, essendo l'equità cosa più complessa della giustizia, anche perché quest'ultima è sorretta da norme positive comunque discusse e codificate.

Poiché il criterio adottato nella legge 11 febbraio 1971, n. 11, fu quello di concepire la equità riducendola ad un puro e duro calcolo aritmetico e poiché, nella sostanza, la stessa competenza delle commissioni tecniche provinciali finisce con l'estrinsecarsi in un semplice mortificante calcolo matematico, senza fare emergere competenze specifiche o capacità dei loro componenti, il criterio informatore della nostra proposta è invece quello di determinare diversamente l'ammontare del canone che l'affittuario dovrà corrispondere al proprietario concedente, sottraendolo pur sempre alla libera pattuizione delle parti, ma non più ancorandolo ad un meccanismo matematico.

Le modalità per la sua determinazione e l'autorità stessa che vi dovrà provvedere, così come noi proponiamo, saranno, a nostro avviso, garanzia per entrambe le parti interessate.

D'altra parte, all'abbandono del criterio adottato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, ci sorregge la considerazione che già la innovazione in tema di determinazione del canone al criterio stabilito dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, col quale si stabiliva che « nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e corrisposto in una quantità di principali prodotti del fondo... o in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti stessi » ha determinato e continua a determinare le più aspre critiche e preoccupazione, che non verrebbero né eliminate né accantonate anche se si elevasse la misura massima del coefficiente di rivalutazione del reddito dominicale del terreno, dalla legge in discussione fissato nel massimo in 45 volte. E ciò perché è il criterio stesso che si è voluto intro-

durare che crea preoccupazioni giuridiche e perplessità economiche e sociali.

Sembra opportuno ricordare oggi che lo stesso relatore di maggioranza alla citata legge, onorevole Padula, ebbe a mettere in risalto che: « il meccanismo di aggancio automatico con coefficienti rigidi entro un arco non modificabile in sede amministrativa, restando fissi i valori di riferimento al 1939, verrebbe a porre progressivamente a carico di una sola parte gli oneri della svalutazione monetaria... E in tal caso si realizzerebbe una evidente lesione del principio di eguaglianza garantito dall'articolo 3 della Costituzione ».

Se fu un errore allora introdurre il meccanismo automatico di aggancio per la determinazione del canone, non si corregge l'errore con la semplice modifica dei limiti minimi e massimi del moltiplicatore del reddito catastale del 1939.

Giova ricordare che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 21 marzo 1969, decidendo sulla questione di illegittimità proposta con riferimento ad una norma della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di canoni enfiteuci e di capitale di affranco, anche essi agganciati al reddito dominicale, così ebbe a pronunciarsi: « il riferimento alla qualifica catastale del 1939 viene quindi ad assumere per i rapporti ora in esame un aspetto inadeguato, anacronistico e tale da creare ingiuste sperequazioni, sia se considerato in relazione a quei beni che abbiano avuto, *medio tempore*, incrementi di valore, per cause obiettive di trasformazione, anche indipendenti dagli apporti dei concessionari ed, eventualmente, degli stessi concedenti, sia e a maggiore ragione, se considerato in relazione a rapporti aventi per oggetto terreni che già, al momento della concessione, si trovavano per qualità e quantità di colture e in genere, per i loro pregi intrinseci ed estrinseci, in condizione di redditività ben diversa e maggiore di quella esistente nel lontano anno 1939. Il sistema della legge di procedere per il calcolo, a ritroso nel tempo, viene così a creare quella dissociazione tra il momento della incidenza indennizzabile sul diritto colpito e il momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo, che questa Corte, con sentenza n. 22 dicembre 1959, n. 67, ha dichiarato illegittima.

Nel caso in esame la dissociazione è profonda ed incolmabile e conseguentemente ne resta viziato, limitatamente ai rapporti temporali in esame, il congegno della legge, sia per quanto riguarda la misura dei canoni, sia, correlativamente, per quanto riguarda i

capitali di affranco, gli uni e gli altri resi suscettibili di scendere al di sotto del livello di equa valutazione tra diritto colpito e corrispettivo, in violazione dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione. In questo senso ed entro questi limiti va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 ».

Abbiamo inteso richiamare tale sentenza della Corte costituzionale perché ci sembra che essa rafforzi la nostra convinzione circa l'errore giuridico commesso con l'aver voluto introdurre quel meccanismo di determinazione del canone di affitto che non mortifica soltanto per il *quantum* il proprietario concedente, ma lede i principi stessi sanciti dagli articoli 3, 42 e 44 della nostra Costituzione.

Sostanzialmente, la nostra proposta rimette alla Pubblica amministrazione la determinazione del canone e valorizza la competenza delle Commissioni provinciali le quali, pur se dovranno fornire al prefetto parere consultivo, hanno una composizione tale che è garanzia per la più opportuna tutela dei reciproci diritti delle parti interessate e potranno assicurare, con i loro suggerimenti tecnici, la maggiore produttività dei terreni.

La nostra proposta prevede che da parte delle Commissioni provinciali e dei prefetti si assuma come paradigma per la determinazione del canone il concetto di azienda modello, facendosi riferimento per la identificazione di tale azienda modello all'articolo 2555 del codice civile, nonché alle altre norme che ineriscono a tutti i fattori organizzativi, produttivi, economici che qualificano l'azienda stessa.

L'azienda viene assunta in riferimento a zone omogenee del territorio provinciale.

Il canone equo per l'azienda modello viene fissato in riferimento alla produzione prevalente nella zona omogenea. Ove manchi qualcuno degli elementi qualificanti l'azienda stessa, se ne terrà conto nella determinazione del canone che subirà, ovviamente, una progressiva diminuzione per scaglioni.

Nella determinazione dell'azienda modello si tiene conto del rapporto tra coltivatore e terra, nel senso cioè che ove sia più accentuato il fenomeno dello spopolamento questo inciderà progressivamente sull'ammontare del canone.

La nostra proposta prevede anche il concetto di nudo terreno che, quando ricorra, determina l'ultimo scaglione progressivo in diminuzione del canone stesso.

Per le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione degli « scaglioni del cano-

ne », nonché per tutte le controversie relative alla perequazione del canone in riferimento alla oscillazione dei prezzi stabiliti dal prefetto, su parere della Commissione provinciale, e infine per tutte quelle altre controversie che possano sorgere nell'applicazione della presente legge, la competenza è demandata alla Sezione specializzata agraria del tribunale che decide in via d'urgenza, secondo quanto stabilito e disposto dalla sezione IV capo III libro IV del codice di procedura civile.

Riteniamo, onorevoli colleghi, infine, che la presente proposta assuma quindi la funzione di legge-quadro per il settore, sicché ai suoi principi e disposizioni, dovranno uniformarsi anche le legislazioni regionali in materia.

Si prevede che le parti possano pattuire il canone di affitto: esse però sono tenute a chiedere all'apposita Commissione consultiva provinciale il parere sulla conformità alla legge del canone pattuito. Il parere della Commissione vincola le parti; in caso di eventuale disaccordo, competente a risolvere la controversia è sempre la Sezione specializzata agraria del tribunale, in via d'urgenza come sopra.

Altro criterio informatore della nostra proposta di legge è quello relativo alla procedura da seguire per l'esecuzione sul fondo dei miglioramenti. Nella ipotesi che i miglioramenti siano eseguiti dal proprietario è previsto un aumento del canone, con diversi scaglioni; nel caso che ai miglioramenti vi provveda l'affittuario, a questi spetterà, a termine del contratto, la corresponsione dell'aumento delle indennità commisurato al valore conseguito dal fondo.

L'affittuario coltivatore diretto potrà chiedere un indennizzo per i miglioramenti da lui eseguiti nel corso del rapporto, sempre che i miglioramenti abbiano raggiunto una certa consistenza e un carattere di durevolezza.

Per i terreni non suscettivi di realizzare una azienda modello si intenderanno per miglioramenti qualsiasi trasformazione dell'ordine produttivo conforme alla evoluzione ottimale economica della zona, come fissata dall'autorità amministrativa.

Quanto alla durata del contratto, essa è prevista per anni 18, con cicli di sei anni e con possibilità per il proprietario di riprendersi la disponibilità del fondo a condizione che egli si impegni a trasformarlo in azienda modello, se il fondo offra tale possibilità, o, se tale possibilità il fondo non offre, ad ese-

guire la trasformazione corrispondente all'indirizzo produttivo stabilito dalla autorità amministrativa. In tali casi all'affittuario spetta la corresponsione dell'indennizzo rapportato alla durata del periodo di affitto.

Ugualmente, nel caso in cui all'atto della restituzione del fondo prima della scadenza del contratto siano in corso opere di miglioramento a cura dell'affittuario, a questi spetterà il rimborso delle spese sostenute.

Questi, in sintesi, onorevoli colleghi, i criteri informativi cui si ispira la nostra proposta di legge in tema di nuove norme per l'affitto di fondi rustici. Riteniamo che il sistema che noi sottoponiamo alla vostra approvazione non solo riuscirà a garantire quel principio di equità finora disatteso, ma riuscirà anche ad assicurare il diffondersi naturale del contratto di affitto che la legge 2 febbraio 1971, n. 11, aveva compromesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nell'affitto di fondi rustici il canone è determinato e corrisposto in natura. Può essere corrisposto in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti agricoli che servono per la determinazione del fitto; o anche parte in denaro e parte in natura.

### ART. 2.

Il prefetto, sentita la Commissione consultiva provinciale per gli affitti di fondo rustico, con proprio decreto determina per ciascuna zona agraria omogenea e per ciascun tipo di azienda l'elenco dei prodotti agricoli che servono di base per la fissazione del canone, caratterizzanti la produzione locale e dei tipi di azienda.

Per tipi di azienda a produzione specializzata, la base del canone può essere individuata anche in un solo prodotto.

L'elenco dei prodotti agricoli viene fissato ogni triennio almeno 4 mesi prima dell'inizio della prima annata agricola del triennio. Se entro tale termine la Commissione consultiva non fornisce il richiesto parere, il Prefetto delibera con proprio decreto.

Ogni anno, prima della fine dell'annata agraria, il prefetto sentita la Commissione consultiva, fissa il prezzo dei prodotti agricoli compresi nell'elenco ai fini della corresponsione del canone d'affitto in denaro, tenendo conto dell'andamento del mercato e dei prezzi fissati dalle norme comunitarie.

ART. 3.

Per ciascuna zona agraria omogenea e per ciascun tipo di azienda il prefetto, sentita la Commissione consultiva, determina la quantità minima e massima per ettaro dei prodotti da considerarsi canone equo.

Nella determinazione del canone si deve fare riferimento alla normale produttività dell'azienda da considerarsi modello per la razionalità del complesso dei beni organizzati e degli ordinamenti colturali, tenuto conto delle caratteristiche della zona agraria omogenea e della tecnica agraria.

Il canone di cui al primo comma compete per l'affitto del complesso dei beni organizzati necessari alla razionale coltivazione del fondo in rapporto alla produzione a cui è stato destinato.

Oltre al canone di cui al primo comma, in diminuzione, sono determinati scaglioni di canoni riferiti agli affitti non concernenti il complesso dei beni sopra indicati. Lo scaglione minore è riferito all'affitto del nudo terreno.

ART. 4.

Le parti prima e sino al primo anno di esecuzione del contratto possono chiedere alla Commissione consultiva provinciale per l'affitto di fondi rustici il parere sulla conformità alla legge del canone pattuito.

La Commissione emette il proprio parere a cui le parti debbono conformarsi.

In caso di disaccordo è competente a risolvere le controversie la Sezione specializzata agraria del Tribunale.

Nel caso in cui le parti abbiano pattuito un canone difforme da quello tabellare e non abbiano interpellato la Commissione consultiva possono adire nel triennio di applicazione delle tabelle la Sezione specializzata agraria per chiedere la determinazione del corrispettivo equo per l'uso dei beni locati. Il nuovo canone si sostituisce a quello difforme a partire dalla data della domanda giudiziale.

ART. 5.

Presso la prefettura di ogni provincia con decreto prefettizio è istituita una Commissione consultiva provinciale per l'affitto di fondi rustici che collabora a fornire i pareri al prefetto per l'applicazione della presente legge.

La Commissione consultiva, presieduta da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello, è composta da:

il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura;

un rappresentante degli enti esercenti il credito agrario, scelto in una terna indicata dai vari enti operanti nella provincia;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

quattro rappresentanti dei proprietari concedenti i beni in affitto designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

quattro rappresentanti degli affittuari, di cui due in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti, designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario della Commissione un funzionario di prefettura.

La Commissione nell'espletare i propri compiti può avvalersi degli organi tecnici della pubblica amministrazione.

Al fine di accelerare la propria attività la Commissione può anche costituirsi in due sottocommissioni.

#### ART. 6.

L'affitto di fondi rustici ha la durata di anni 18, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge la durata di cui al comma precedente inizia dalla loro stipulazione o dal loro ultimo rinnovo.

Il contratto di affitto di fondi rustici deve avere forma scritta e, in deroga all'articolo 2643, n. 8 del codice civile, non è soggetto a trascrizioni. Esso costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

#### ART. 7.

Alla fine di ogni sessennio il concedente, per sé o per i suoi figli, può chiedere la restituzione del fondo quando intenda condurlo direttamente, previa la trasformazione, se sia suscettivo, in azienda modello oppure, negli altri casi, secondo l'indirizzo produttivo previsto dai piani zonal di sviluppo ed indicato dal prefetto.

In caso di risoluzione del contratto di affitto di fondi rustici di cui al comma precedente, all'affittuario spetta una indennità per

cessazione di attività pari a un diciottesimo della produzione lorda vendibile del fondo per ogni anno non goduto di affitto. La produzione lorda vendibile da prendere a base per l'indennità è quella dell'annata agraria in cui avviene la restituzione del fondo. Questa indennità non sostituisce le altre spettanti all'affittuario per la esecuzione di miglioramenti e per rimborso spese.

La richiesta di restituzione del fondo va fatta diciotto mesi prima della scadenza del sessennio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'affittuario.

ART. 8.

In caso di risoluzione del contratto di affitto prima della scadenza e quando sia in corso l'esecuzione di miglioramenti ad opera dell'affittuario, a questi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del miglioramento non completato.

ART. 9.

In caso di affitto di fondi rustici riferito ad appezzamenti di terreno non suscettivi di realizzare una azienda modello possono essere eseguiti miglioramenti tendenti a trasformare l'ordine produttivo dei fondi conformemente all'indirizzo contenuto nei piani zonali come fissati dalla autorità amministrativa.

ART. 10.

L'affittuario coltivatore diretto può chiedere l'indennizzo per i miglioramenti da lui eseguiti alla fine della annata agraria quando abbiano raggiunto un grado di stabilità e di durevolezza.

ART. 11.

Il concedente e l'affittuario possono eseguire tutti i miglioramenti necessari a far raggiungere ai fondi locali la consistenza della azienda modello attraverso la trasformazione delle strutture fondiarie e produttive.

L'esecuzione dei miglioramenti in caso di disaccordo tra le parti deve essere autorizzata dal prefetto, sentita la Commissione consultiva per l'affitto di fondi rustici.

L'esecuzione dei miglioramenti da parte del proprietario comporta un adeguamento del



canone a quello stabilito per il tipo di azienda costituita con il miglioramento. Nel caso di esecuzione di miglioramenti da parte dell'affittuario, questi non è tenuto ad alcun aumento del canone; avrà diritto comunque, alla cessazione del rapporto, ad una indennità pari all'aumento di valore conseguito dal fondo e risultante al termine del rapporto.

ART. 12.

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge è competente la Sezione specializzata agraria del tribunale, che procederà d'urgenza secondo gli articoli 700 e seguenti - sezione IV capo III libro IV - del codice di procedura civile.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Sono abrogate la legge 11 febbraio 1971, n. 11, e tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.